


PLR

I Liberali Radicali

Sezione Terre di Pedemonte



I Norme generali

Art. 1. Costituzione

E' costituita nel Comune Terre di Pedemonte una sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese (PLRT), retta dal presente statuto, da quello Cantonale e dagli art. 60 e ss. Del CCS.

Art. 2. Scopo

La sezione ha lo scopo di diffondere e attuare i principi ideali e programmatici del PLRT, cooperando con gli organi distrettuali e cantonali e di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica.

II Soci

Art. 3. Adesione

Possono aderire alla sezione i cittadini svizzeri, domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune domiciliati all'estero, che condividono i principi e i postulati del partito e accettano lo statuto. I membri hanno uguali diritti e doveri e sono eleggibili a tutte le cariche, eccettuato i casi previsti dalla legge, o dallo statuto.

I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della sezione.

Può essere nominato membro onorario chi si è reso particolarmente meritevole nei confronti del paese e/o del partito, anche se non domiciliato nel Comune.

Art. 4. Dimissioni

Le dimissioni da cariche nel partito sono da presentare per iscritto all'Ufficio Presidenziale della sezione.

Art. 5. Giovani liberali

La sezione favorisce l'introduzione dei giovani liberali alla vita politica attiva.

III Norme procedurali

Art. 6. Delibere

Le decisioni degli organi sezionali sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, ogni membro ha diritto ad un solo voto, non é ammesso il voto per delega.

Per le modifiche degli statuti occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.

L'assemblea e il comitato sono validamente costituiti ed abilitati a deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

L'ufficio presidenziale è abilitato a deliberare alla presenza della maggioranza dei membri, a parità decide il voto del Presidente.

Nelle assemblee non si può deliberare su oggetti non all'ordine del giorno se non espressamente richiesto dai 2/3 dei votanti presenti, le delibere avvengono per alzata di mano.

Quando il numero di candidati é superiore ai posti disponibili, le nomine devono avvenire per voto segreto.

IV Organizzazione

Art. 7. Organi

Organi della sezione sono :

- a) l'Assemblea
- b) Il Comitato sezionale
- c) L'Ufficio presidenziale
- d) La Commissione di revisione dei conti

Art. 8 L'Assemblea

L'assemblea é l'organo supremo della sezione ed ha le seguenti competenze :

- a) determina la condotta politica del Partito nell'ambito comunale, secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) discute e approva il programma d'attività formulato dal Comitato sezionale;
- c) nomina il Presidente, un Vice-Presidente e il comitato sezionale;
- d) elegge la commissione di revisione;
- e) designa i candidati alla cariche comunali;
- f) approva e modifica lo Statuto della sezione;
- g) designa il rappresentante della Sezione, di regola il sindaco o un municipale e un suo supplente, nella conferenza dei sindaci;
- h) elegge i delegati della Sezione nel Comitato cantonale, secondo le regole dello statuto cantonale;
- i) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale, secondo le regole dello statuto cantonale.

Art. 9. Riunione dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della riunione e deve essere accompagnata dalle trattande.

Un'assemblea straordinaria potrà essere convocata, osservando le stesse formalità :

- a) per richiesta : del Comitato sezionale, del Comitato distrettuale e dell'Ufficio Presidenziale cantonale;
- b) per richiesta di almeno 30 membri della sezione con domanda scritta, da inoltrare all'Ufficio presidenziale, indicando le trattande. L'Ufficio Presidenziale dovrà darne seguito entro quattro settimane, feste e vacanze escluse.

Art. 10. Comitato sezionale

Il Comitato dirige l'azione politica della sezione conformemente alle decisioni dell'assemblea, nomina al suo interno i membri dell'Ufficio Presidenziale e propone all'Assemblea i delegati che rappresentano la sezione negli organi cantonali e distrettuali.

E' nominato per un periodo di quattro anni, entro due mesi dal rinnovo dei poteri comunali.

E' diretto dal Presidente della sezione e si compone di un minimo di 10 membri.

Sono membri di diritto :

- a) il Presidente e il Vice-Presidente sezionale;
- b) i municipali e i membri del consiglio comunale del PLRT;
- c) un rappresentante dei giovani liberali (- di 30 anni).

Il Comitato é convocato dall'Ufficio Presidenziale in funzione delle esigenze programmatiche.

Art. 11. Ufficio Presidenziale

L'Ufficio Presidenziale coordina ed esegue l'azione politica e organizzativa della sezione conformemente alle decisioni dell'assemblea e del Comitato sezionale.

E' nominato dal Comitato sezionale durante la prima riunione e rimane in carica per il medesimo periodo del Comitato; si compone di almeno 7 membri ed é diretto dal Presidente sezionale.

Sono membri di diritto :

Il Presidente e il Vice-Presidente.

I municipali del PLRT.

Il capogruppo in consiglio comunale.

L'Ufficio Presidenziale sceglie al suo interno un cassiere e designa un segretario e un vice.

Per organizzare il proprio lavoro può avvalersi di commissioni.

Su convocazione del Presidente, si riunisce di regola una volta al mese e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

V Disciplina

Art. 12. Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono retti dai relativi articoli dello statuto cantonale.

VI Amministrazione

Art. 13. Tasse e responsabilità

La Sezione risponde solo con il patrimonio sezionale, esclusa ogni responsabilità personale degli aderenti.

La tassa sociale annua é fissata ad almeno :

10.—Fr. per i giovani liberali;

20.—Fr. per i soci;

50.—Fr. per i membri del CC;

100.—Fr- per i Municipali.

Art. 14. Commissione di revisione.

La commissione di revisione é composta da due membri e da un supplente che sono nominati di anno in anno e sono rieleggibili, essi non possono far parte del Comitato.

La commissione riferisce annualmente all'Assemblea sui conti della sezione.

VII Disposizioni finali

Art. 15. Codice civile

Per quanto non previsto dal presente statuto, fa stato lo statuto cantonale, in particolare nelle sue norme generali e nelle sue norme procedurali, e gli art. 60 e segg. Del Codice Civile Svizzero.

Art. 16. Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea del 12.05.2012, entra in vigore immediatamente, riservata la ratifica del Comitato cantonale del partito ai sensi dell'articolo 21 dello statuto cantonale.